

~~ORIGINALE/ COPIA~~



COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria

DELIBERA N.06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART.1.COMMA 557 LEGGE 311/2004 UTILIZZO ATTIVITA'
LAVORATIVA DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE DI ALTRA
AMMINISTRAZIONE LOCALE PERIODO 29.01.2019-31.07.2019 SALVO RINNOVO
(Geom.Camera Luciano)

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventidue** del mese di **gennaio**
alle ore 11.00 nella solita sala delle riunioni. Previo
esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti
disposizioni di Legge, vennero per oggi convocati i componenti
di questa Giunta Comunale.
All'appello risultano:

1 - DAGLIO Roberta	- Sindaco	presente	si
2 - RENATI Giancarlo	- Vice Sindaco	presente	si
3 - CENTRONE Carmela	- Assessore	presente	si
Totale presenti			3

Con l'intervento e l'opera del Segretario comunale Dr.ssa
Domenica La Pepa riconosciuto legale il numero degli
interventuti la Sig.ra Roberta Daglio in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- con propria precedente deliberazione n. 53 del 27.12.2018, adottata in data odierna, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente Comunale, articolata in tre Aree: Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, a seguito di accorpamento;

- trattandosi di un piccolissimo Comune con 506 abitanti, per sopperire alla mancanza di personale da assegnare all'Area Tecnica, per carenza nell'organico dell'ente, sia numerica che di figure professionali munite delle specifiche competenze richieste, in particolare in materia di Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Territorio Lavori Pubblici ecc, in attesa di una concreta e fattiva organizzazione strutturale dell'Unione montana "Terre Alte", cui questo Comune ha aderito, con conseguente trasferimento dei servizi e delle funzioni, come stabilito nel relativo Statuto, per lo svolgimento in forma associata, è si rende necessario, al fine di assicurare il regolare ed adeguato funzionamento dei servizi e attività istituzionali ricadenti nell'Area Tecnica si è ritenuto necessario adottare una soluzione alternativa e ad interim, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità, facendo ricorso all'utilizzo di personale dipendente di altro Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

Richiamata la propria deliberazione n. 54 del 27.12.2018, con cui è stato disposto l'utilizzo, a tempo determinato per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, salvo rinnovo e a tempo parziale per n. 12 ore settimanali, della prestazione lavorativa della dipendente, Arch. Mara Montessoro, con profilo professionale di Istruttore Direttivo - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Davagna (GE) – Categoria giuridica ed economica D1, residente a Rocchetta Ligure (AL), assunta con contratto a tempo indeterminato part-time per n. 12 ore settimanali dal Comune di appartenenza;

Considerato che la prestazione lavorativa dell'Arch. Mara Montessoro, per n. 12 ore settimanali, non consente di poter garantire il regolare funzionamento dell'Ufficio Tecnico e l'assolvimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali inerenti le svariate materie ricadenti nell'Area Tecnica, in special modo nel particolare momento che caratterizza questo primo periodo di inserimento e riorganizzazione dell'Ufficio;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di non creare disservizi, in attesa di valutare le migliori soluzioni organizzative dell'ufficio Tecnico, per l'efficienza della struttura medesima, adottare una soluzione alternativa e ad interim, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

Atteso che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) prevede che "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza".

- quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- lo scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;

- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

- non richiede nessuna convenzione, perché presso l'ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'ente di provenienza

Visto l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004.

Ritenuto che tale Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008);

Atteso che il Comune di Cabella Ligure, ha avanzato, con nota protocollo n. 3693 in data 27.12.2018, a firma del Sindaco, richiesta al Comune di Serravalle Scrivia (AL) di poter utilizzare per n. 6 ore settimanali e per sei mesi, salvo rinnovo, a far data dal 29.01.2019, la prestazione lavorativa del proprio dipendente Geom. Luciano Camera con profilo professionale di Istruttore Direttivo - Area Urbanistica, Categoria D4, anche per l'esperienza dimostrata in materia nei decorsi anni, per l'attività svolta presso questo ente, con il ruolo di titolare di posizione organizzativa dell'Area Urbanistica, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 21.01.2004, mediante apposita convenzione;

Visti:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'articolo 1, comma 557 cit.: o Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 6/2012/PAR del 31 gennaio 2012; o Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012; o Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n. 955/2012/PAR;

Richiamati, altresì, :

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

Dato atto che:

- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che "il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente del Comune di Serravalle Scrivia, Geom. Luciano Camera, viene previsto:

- un compenso orario di € 14,83, fatti salvi gli incrementi contrattuali (per n. 8 ore settimanali), a lordo degli oneri previdenziali e IRAP e delle ritenute IRPEF, in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Serravalle Scrivia, oltre il rimborso delle spese di viaggio dal Comune di Serravalle Scrivia, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lt. di benzina Super e alla distanza dalla propria residenza, in riferimento all'utilizzo del mezzo proprio non collimando gli orari di servizio e quelli degli autobus di linea con dispendio di tempo e particolare disagio;

Preso atto del pieno rispetto dei vincoli per le assunzioni a tempo determinato nonché della spesa complessiva del personale riferita al 2008 ai sensi dell'art. 1 commi comma 562 della Legge 27 dicembre 2006. n.296; e del rispetto degli equilibri di bilancio nell'anno 2017 e che si presume di rispettare anche per l'anno 2018, come comunicato dal Responsabile del l'Area Finanziaria;

Dato atto che:

- la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2019, debitamente approvato;

- è in corso la stesura del bilancio di previsione 2019-2021;

Atteso che per il corrente esercizio 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2018, al 28.02.2019

Accertata l'indifferibile esigenza di provvedere in merito;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.07.2018, è stato approvato il DUP 2019-2021 nel quale è compresa la relativa programma del fabbisogno del personale;

Visti:

- gli artt. 35, 36 e 53 del D.Lgs. 31/03/2001, n. 165

- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);

- il D.Lgs. 267/2000;

- la Circ. Ministero Interni – Dip. Affari Interni e Regionali n. 2 del 21/10/2005;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli resi dal Segretario comunale e Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

2. Di disporre, per quanto in narrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004, onde garantire il regolare funzionamento dei servizi ricadenti nell'Area Tecnica, l'utilizzo, a tempo determinato per il periodo 29.01.2019 – 31.07.2019, salvo rinnovo e a tempo parziale per n. 6 ore settimanali, della prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Serravalle Scrivia (AL), con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico Area Urbanistica Categoria giuridica D1 – posizione economica D4, residente a Serravalle Scrivia (AL);

3. Di specificare che le prestazioni lavorative autorizzate dovranno essere rese secondo le seguenti condizioni e modalità:

- periodo di utilizzo: 29.01.2019 - 31.07.2019, salvo rinnovo, per n. 6 ore settimanali;
- prestazione lavorativa da svolgere a supporto dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, di norma il martedì, pomeriggio, salvo diversi accordi, sempre comunque al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente presso il Comune di Serravalle Scrivia, in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e da non interferire nei suoi compiti istituzionali
- viene corrisposto, quale trattamento economico:
 - a) un compenso orario di € 14,83, fatti salvi gli incrementi contrattuali a lordo degli oneri previdenziali e IRAP e delle ritenute IRPEF, determinato in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Serravalle Scrivia - Categoria giuridica D - posizione economica D4 (Tabellare € 27.078,60 Indennità comparto € 622,80 ed elemento perequativo € 72,00), in rapporto alle n. 6 ore settimanali da svolgere presso questo ente, fatti salvi gli incrementi contrattuali;
 - b) il rimborso delle spese di viaggio, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lt. di benzina super e alla distanza dal Comune di appartenenza, con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, stante il servizio degli autobus non agevoli in relazione all'orario di servizio;

4. Di dare atto che:
 - il Comune di Cabella Ligure provvederà a corrispondere direttamente al Geom. Luciano Camera, il trattamento economico spettante ed ogni altro emolumento e rimborso spesa spettante;
 - I singoli giorni di ferie, non coincidenti sono autorizzati separatamente dai Comuni interessati, mentre per periodi continuativi sono richiesti e autorizzati dal Comune di Serravalle S. e comunicati al Comune di Cabella, se interessato;
5. Dato atto che:
 - trattandosi di lavoro subordinato, si provvede a stipulare un contratto di lavoro individuale e che lo stesso rientra tra quelli "flessibili" data l'atipicità di questo rapporto di lavoro;
 - la stipula del relativo contratto rientra nella competenza del Segretario comunale in qualità di Responsabile della gestione giuridica del personale;
6. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di assumere l'impegno della complessiva spesa approssimativa di € 1.781,00 ,oltre ad Irap per € 152,00, CPDEL € 579,00 e INAIL 52,00 per € 2.564,00 che trova imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019 nelle more dell'approvazione del bilancio 2019-.2021 in corso di redazione;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Geom. Luciano Camera e al Comune di appartenenza;
8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i , l'indifferibile esigenza scaturente dagli innumerevoli adempimenti del momento di competenza dell'ufficio Tecnico.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to R. Daglio

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to G. Renati

IL SEGRETARIO C.LE
F.to D. La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco.

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Certifico io Sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31 GEN 2019 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 31 GEN 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D. La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del TUEL 267/2000;

Cabella Ligure, 31 GEN 2019

Il Segretario Comunale
F.to D. La Pepa

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3^, del TUEL 267/2000.

Cabella Ligure,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale.

31 GEN 2019



Il Segretario Comunale
D. La Pepa